

Torino, 06.10.2020

Ai signori Clienti  
Loro Sedi

**Oggetto: congedo COVID-19 per genitori con figli in quarantena**

L'INPS con circolare nr. 116 del 02.10.2020 ha chiarito le modalità di fruizione del **congedo Covid-19** previsto a favore dei genitori lavoratori dipendenti, da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in **corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni**, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico (art. 5 DL 111/2020).

**Beneficiari**

Possono beneficiare del congedo in commento i soli genitori **lavoratori dipendenti**, inclusi i lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta la quarantena.

Restano **esclusi** sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione Separata.

**Durata**

Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il **9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020**.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

**Indennità**

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al **50% della retribuzione**, i periodi sono coperti da contribuzione figurativa, sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo.

**Domande**

La domanda, della cui predisposizione vi dovrà provvedere direttamente il dipendente interessato, va presentata all'INPS esclusivamente in **modalità telematica** attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web;
- tramite il Contact center integrato (numero verde 803.164 o il numero 06 164.164);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo **antecedenti** la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

### **Ipotesi di compatibilità**

I casi di **compatibilità** tra il congedo e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio (le assenze del genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo da parte del genitore richiedente) sono:

- malattia;
- maternità/paternità per altro figlio (in caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l'altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo solo se il genitore che fruisce di tale indennità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile);
- ferie;
- aspettativa non retribuita;
- permessi e congedi per assistere disabili gravi (L. 104/1992);
- inabilità e pensione di invalidità, se è stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3 c. 3 L. 104/92), di un'invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

### **Ipotesi di incompatibilità**

I casi di **incompatibilità** tra il congedo e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento (le assenze del genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza) sono:

- congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
- congedo parentale;
- riposi giornalieri della madre o del padre;

- fruizione di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa. Ricadono in questa ipotesi, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASPI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo;
- lavoro agile;
- part-time e lavoro intermittente.

Cordiali saluti.

Studio Carlassara

Torino, 06.10.2020

Ai signori Clienti  
Loro Sedi

**Oggetto: congedo COVID-19 per genitori con figli in quarantena**

L'INPS con circolare nr. 116 del 02.10.2020 ha chiarito le modalità di fruizione del **congedo Covid-19** previsto a favore dei genitori lavoratori dipendenti, da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in **corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni**, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico (art. 5 DL 111/2020).

**Beneficiari**

Possono beneficiare del congedo in commento i soli genitori **lavoratori dipendenti**, inclusi i lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta la quarantena.

Restano **esclusi** sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione Separata.

**Durata**

Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il **9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020**.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

**Indennità**

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al **50% della retribuzione**, i periodi sono coperti da contribuzione figurativa, sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo.

**Domande**

La domanda, della cui predisposizione vi dovrà provvedere direttamente il dipendente interessato, va presentata all'INPS esclusivamente in **modalità telematica** attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web;
- tramite il Contact center integrato (numero verde 803.164 o il numero 06 164.164);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo **antecedenti** la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

### **Ipotesi di compatibilità**

I casi di **compatibilità** tra il congedo e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio (le assenze del genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo da parte del genitore richiedente) sono:

- malattia;
- maternità/paternità per altro figlio (in caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l'altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo solo se il genitore che fruisce di tale indennità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile);
- ferie;
- aspettativa non retribuita;
- permessi e congedi per assistere disabili gravi (L. 104/1992);
- inabilità e pensione di invalidità, se è stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3 c. 3 L. 104/92), di un'invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

### **Ipotesi di incompatibilità**

I casi di **incompatibilità** tra il congedo e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento (le assenze del genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza) sono:

- congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
- congedo parentale;
- riposi giornalieri della madre o del padre;

- fruizione di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa. Ricadono in questa ipotesi, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASPI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo;
- lavoro agile;
- part-time e lavoro intermittente.

Cordiali saluti.

Studio Carlassara